



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio II
Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06 77391
P.E.C. drla@postacert.istruzione.it - P.E.O direzione-lazio@istruzione.it
C.F. 97248840585

Ai Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e
grado del Lazio

Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali del
Lazio

Loro Sedi

OGGETTO: Scuole paritarie di ogni ordine e grado con sede nel Lazio - Disposizioni per la presentazione delle domande di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia o di nuovi corsi completi a partire dalla prima classe per le scuole primarie e secondarie di I e II grado. Richieste di attivazione di classi collaterali. A.S. 2019-2020.

Con la Circolare Ministeriale del 7 novembre 2018 prot. n.18902, il termine previsto per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2019-2020 è stato fissato al 31 gennaio **2019**.

Al termine delle operazioni di iscrizione, i Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno presentare richiesta di attivazione di:

- nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- nuovi corsi completi a partire dalla prima classe per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;
- in via eccezionale, classi collaterali;

Tali richieste si collocheranno all'interno del quadro delineato dalle normative vigenti ed in particolare:

- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 novembre 2007 n. 267 - *“Regolamento recante: Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27”* che all'art. 1 comma 8 prescrive quanto segue: “In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo delle iscrizioni annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'art. 1 comma 4 della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi”.
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 ottobre 2008 n. 83 *“Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale concernente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”* che recita all'art. 4 commi:
4.6 vedasi l'art. 1 comma 8 della Legge n. 27/2006 già citata



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio II

Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06 77391
P.E.C. drla@postacert.istruzione.it - P.E.O direzione-lazio@istruzione.it
C.F. 97248840585

- 4.7 “Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti”
- 4.8 “Per le classi terminali della scuola secondaria di II grado il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti”.

Per il corretto inquadramento di quanto previsto ai punti 4.7 e 4.8 si ricorda che la Legge 62/2000 richiede per le scuole paritarie l’organica costituzione di corsi completi; pertanto l’attivazione di classi collaterali deve intendersi come assolutamente eccezionale; tale eccezionalità è ulteriormente sottolineata per quanto riguarda le classi quinte della scuola secondaria di II grado, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Esami di Stato.

Per le iscrizioni dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla citata Circolare Ministeriale prot. n. 18902/2018.

Stante quanto sopra delineato, con la presente si dispone quanto segue.

A – Attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia paritaria.

L’attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia paritaria ricade in quanto previsto al comma 4.7 delle Linee guida sopra citate. Pertanto i Gestori che intendano avviare nuove sezioni per l’anno scolastico 2018 - 2019 dovranno farne richiesta all’Ufficio II dell’USR per il Lazio ove possibile entro il termine del **31 marzo 2019**, al fine di agevolare il riconoscimento della parità, ovvero, in ultima istanza, entro il termine perentorio del **31 luglio 2019**. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante l’idoneità dei locali scolastici all’accoglimento della nuova sezione nonché l’elenco dei bambini con data e luogo di nascita. Il Direttore Generale dell’USR per il Lazio emanerà i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove sezioni prima dell’avvio dell’a.s. 2019-2020.

B – Attivazione di nuove classi prime in previsione dell’attivazione di un corso completo.

Le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado che intendano avviare nuove classi prime in previsione dell’attivazione di un corso completo presenteranno richiesta all’Ufficio II dell’USR per il Lazio, entro il termine del **31 marzo 2019**, al fine di agevolare il riconoscimento della parità, ovvero, in ultima istanza, entro il termine perentorio del **31 luglio 2019**. Alla richiesta saranno allegati i documenti attestanti l’idoneità dei locali all’accoglimento del nuovo corso completo, i nominativi e la precedente scolarità degli allievi, i titoli di studio e le abilitazioni dei docenti (ove nuovi assunti). Il Direttore Generale dell’USR per il Lazio emanerà i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi prime in previsione del completamento del nuovo corso.

C – Attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali del primo ciclo di istruzione e dei primi 4 anni della scuola secondaria di II grado.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio II

Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06 77391
P.E.C. drla@postacert.istruzione.it - P.E.O direzione-lazio@istruzione.it
C.F. 97248840585

Come indicato, l'evenienza di cui al presente comma deve intendersi come eccezionale e comunque non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati. Le scuole paritarie primarie, secondarie di I e di II grado che, a causa di nuove iscrizioni o di ripetenze, si trovino a dover attivare una classe collaterale iniziale o intermedia, presenteranno richiesta all'Ufficio II dell'USR per il Lazio, entro il termine del **31 marzo 2019**, al fine di agevolare il riconoscimento della parità, ovvero, in ultima istanza, entro il termine perentorio del **31 luglio 2019**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine indicato. Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata. Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'idoneità dei locali all'accoglimento della classe collaterale, l'identità e la precedente scolarità degli allievi, ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni. Il Direttore Generale dell'USR per il Lazio emanerà i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi collaterali.

D – Attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado.

In ottemperanza al disposto del comma 4.8 delle Linee Guida citate, i Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, come evenienza eccezionale, necessitino dell'attivazione di una classe quinta collaterale, dovranno presentare richiesta all'Ufficio II dell'USR per il Lazio, entro il termine del **31 marzo 2019**, al fine di agevolare il riconoscimento della parità, ovvero, in ultima istanza, entro il termine perentorio del **31 luglio 2018**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine indicato. Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata. Alla richiesta saranno allegati i documenti attestanti l'idoneità dei locali all'accoglimento della classe collaterale, il nominativo e la precedente scolarità degli allievi, ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni. L'Ufficio II dell'USR per il Lazio istruirà il procedimento, predisporrà il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica (o di non accoglimento dell'istanza presentata dal Gestore). Il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica in caso di classi quinte collaterali in scuole secondarie di II grado è riservato alla firma del Direttore Generale. **E' fatto divieto ai Gestori di attivare nuove sezioni, classi collaterali o nuovi corsi senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica.**

IL DIRETTORE GENERALE

Gildo De Angelis